



F. LONGO, *I preamboli costituzionali. Studio di diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 100*.

Quello dei preamboli costituzionali – ossia «quei testi che, non di rado, precedono gli articolati delle costituzioni» e che, nella maggior parte dei casi, formano «micro-strutture narrative [...] dense di indicazioni sulle circostanze che hanno portato all'adozione della costituzione, sulle ragioni che hanno originato o giustificato la scelta costituente, sugli slanci ideali che hanno mosso i suoi artefici, sulle mete che essi hanno visto (o che ad essi è parso di vedere) all'orizzonte, e così via» (cit. p. 7 s.) – è un tema che, pur avendo da sempre ricevuto una certa attenzione da parte della dottrina costituzionalistica, negli ultimi anni è al centro di un rinnovato interesse, testimoniato dalla pubblicazione di alcune monografie e di numerosi altri contributi in riviste e in opere collettanee. Tale *revival* appare alimentato dalla sempre maggiore affermazione, a livello globale, della prassi di anteporre formule preambolari agli articolati costituzionali, assurta a una vera e propria costante dei più recenti processi di *drafting* costituzionale. In effetti, è sufficiente volgere retrospettivamente lo sguardo anche soltanto all'ultimo quinquennio per constatare che sono corredate di preamboli tutte le costituzioni entrate in vigore: si tratta, segnatamente, di quelle di Egitto (2014), Tunisia (2014), Repubblica Dominicana (2015), Nepal (2015), Costa d'Avorio (2016), Thailandia (2017) e, per ultimo, della nuova Costituzione della Repubblica di Cuba, entrata in vigore il 10 aprile 2019, dopo essere stata approvata dall'Assemblea Nazionale il 22 dicembre 2018 e dal corpo elettorale mediante *referendum* costituente il successivo 24 febbraio.

Volendo restringere il campo di osservazione alla dottrina costituzional-comparatistica italiana, dopo la monografia *Constitutional Preambles At a Crossroads between Politics and Law* (Maggioli, 2012) di Justin Orlando Frosini, il presente volume *I preamboli costituzionali*.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

Studio di diritto comparato (Giappichelli, 2018) di Fabio Longo si inserisce a pieno titolo in questo nuovo filone di studi. Punto di approdo di un'indagine comparatistica condotta attraverso un serrato confronto con i più significativi contributi sull'argomento, dalle risalenti riflessioni di Schmitt sul preambolo della Costituzione di Weimar (*Verfassungslehre*, 1928) alla recente monografia degli olandesi Voermans, Stremler e Cliteur (*Constitutional preambles: a comparative analysis*, Cheltenham-Northampton, 2017), quest'opera spicca non solo per il fatto di costituire la prima monografia originariamente in lingua italiana sull'argomento, ma soprattutto per la limpidezza e la sistematicità che ne informano la trattazione. Per queste sue caratteristiche, essa si presenta come un valido *vademecum* per il giurista che d'ora in avanti voglia introdursi allo studio dei caratteri strutturali, contenutistici e funzionali dei preamboli costituzionali: questi, infatti, potrà utilmente rinvenirvi le coordinate e i modelli interpretativi necessari per orientarsi consapevolmente in quel «variopinto campionario» che essi rappresentano, pervenendo così a una migliore comprensione della «grande quantità di variabili che hanno segnato, ed ancora segnano, la scrittura e l'adozione delle costituzioni» (cit. p. 8), nonché del valore e delle funzioni che specificatamente assumono o hanno assunto le formule preambolari di cui è disseminata l'intera esperienza costituzionale moderna e contemporanea. Alla base del prezioso strumentario che l'Autore ha inteso mettere a disposizione del lettore, merita di essere evidenziata l'adesione a un approccio metodologico che, sullo sfondo della prospettiva comparata, integra il dato giuridico con elementi metagiuridici tratti dall'analisi storico-politica, socio-culturale e linguistica. Un'opzione da considerarsi assolutamente opportuna alla luce dei tratti distintivi dei preamboli, che ne determinano una naturale oscillazione fra opposte polarità: «fra politica e diritto, fra testo e contesto, fra fatto e diritto, fra passato e futuro, fra continuità e rottura, fra linguaggio quotidiano e linguaggio giuridico [...] fra ideali e rozza materia, fra presupposto e posto» (cit. p. 10).

Nel primo capitolo del volume, l'Autore antepone alla trattazione degli elementi strutturali, linguistici e contenutistici più ricorrenti o rilevanti dei preamboli costituzionali, lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari dirette a rimarcare la portata tutt'altro che irrilevante del suo oggetto, in un dialogo a distanza – a noi sembra – con una dottrina italiana che finora sembra averlo trascurato, verosimilmente nel presupposto di una sua carenza di valore giuridico e forse anche per la scelta del costituente di non premettere una formula preambolare alla Costituzione repubblicana. A tal fine, in particolare, sottolinea la rilevanza quantitativa assunta dal tema – attestata dal fatto che sono dotate di un preambolo più dei tre quarti delle costituzioni vigenti – e la sua recente riscoperta da parte della dottrina costituzionalistica, i cui studi risulterebbero accomunati da una tendenziale rivalutazione delle formule preambolari che si esprime nell'abbandono dell'assunto per cui sarebbero mere dichiarazioni simboliche e nel riconoscimento alle medesime di diversi gradi di normatività.

Con riferimento ai caratteri strutturali dei preamboli costituzionali, riveste particolare interesse il richiamo alla correlazione riscontrata da un'attenta dottrina fra la lunghezza delle formule preambolari e la struttura dei rapporti che si stabiliscono tra individuo e autorità: preamboli prolissi, infatti, costituiscono spesso «degli indicatori del carattere socialista, dittatoriale o altamente ideologizzato degli ordinamenti disegnati dalle relative costituzioni», ancorché in taluni casi – osserva l'Autore – disvelino invece «il quadro storico-sociale molto articolato e composito» (cit. p. 28) che ha fatto da sfondo al processo costituente. Un apposito paragrafo è dedicato all'analisi dei differenti stili linguistici delle enunciazioni preambolari e all'indicazione delle espressioni più pregnanti che vi ricorrono, come il celebre «*We, the people*» e il termine «volontà», che in una prospettiva schmittiana identificano, rispettivamente, il detentore del potere costituente e l'espressione della sua capacità ordinatrice. Consapevole dell'impraticabilità di una classificazione dei preamboli in ragione del loro contenuto prevalente, data la frequente compresenza o sovrapposizione di una pluralità di elementi contenutistici nella medesima formula, l'Autore si limita a distinguere quelli che, per la portata universale dei loro contenuti, risultano mutuabili nella maggior parte degli ordinamenti, e quelli che, all'opposto, appaiono strettamente ancorati a un contesto specifico, come il controverso «*Credo Nazionale*» che introduce la Legge fondamentale ungherese del 2011. Quanto ai destinatari dei preamboli costituzionali, rileva che hanno assunto un peso sempre maggiore gli attori della comunità internazionale: in proposito, osserva che le formule preambolari e persino le proposte di integrazione delle stesse, laddove dirette a rassicurare la comunità politica ed economico-finanziaria internazionale o ad esprimere il proprio allineamento con specifici Stati o gruppi di Stati, assolvono anche una peculiare «funzione “promozionale” [...], potendo pertanto essere considerati parte di una strategia di pubbliche relazioni» (cit. p. 37).

Nonostante lo studio oggetto del volume sia volutamente circoscritto alla prospettiva dei redattori delle costituzioni, l'Autore – consapevole che i preamboli si rivolgono anche, almeno indirettamente, ai supremi organi costituzionali deputati alla garanzia della rigidità delle costituzioni – ha ritenuto opportuno non tralasciare alcune considerazioni essenziali attorno alla capacità degli stessi di assurgere o meno a parametro nei giudizi di legittimità delle fonti primarie, richiamando alcuni casi paradigmatici.

Il primo capitolo dell'opera volge a conclusione con un rimando ai numerosi casi nei quali gli estensori delle costituzioni non hanno inteso redigere un preambolo, preferendo a volte ricorrere a *substantive preambles*, ossia «disposizioni costituzionali che presentano i tratti contenutistici tipici delle formule preambolari, pur essendo dislocate nell'articolato» (cit. p. 46). Fra questi ultimi figurano anche i *Principi fondamentali* della Costituzione italiana, che Ruini definì «un men soddisfacente surrogato» (*Ricordi*, Milano, 1973, p. 109) rispetto all'ipotesi di premettere un preambolo al testo costituzionale, ripetutamente emersa durante i lavori dell'Assemblea costituente e alternativamente ispirata a una

concezione di stampo confessione ovvero a quella diretta a degradarlo a «sede paradossalmente deputata ad ospitare forme di rinuncia alla normazione e ad accogliere ciò che il costituente non intende giuridicizzare fino in fondo»: assumendo quest'ultima prospettiva, il rigetto dell'opzione preambolare può essere interpretato – a giudizio dell'Autore – come «un atto di fiducia in relazione al benefico potenziale che disposizioni programmatiche e di principio avrebbero potuto dispiegare» (cit. p. 54).

Il secondo capitolo del volume è dedicato a una minuziosa disamina delle molteplici funzioni che i redattori dei testi costituzionali hanno inteso attribuire alle formule preambolari. Indentificata una trasversale capacità performativa dei preamboli, i quali – mutuando un'espressione coniata dal filosofo del linguaggio Austin – tendono a “*fare cose con le parole*”, l'Autore si sofferma innanzitutto sulla loro più nota funzione di esplicitare le ragioni che hanno originato o giustificato l'attività costituente, con la preliminare avvertenza che essa porterebbe sempre con sé il rischio di far apparire i preamboli un tanto inutile quanto fallace tentativo di ingabbiare il magma della storia, «giacché quei presupposti e quelle ragioni espresse [in essi] sarebbero comunque rintracciabili, indipendentemente dall'esistenza di formulazioni testuali [...] che tentano di farli emergere e solidificarli» (cit. p. 61). Dopo aver diffusamente esaminato i differenti modi in cui può manifestarsi l'esposizione delle motivazioni alla base della redazione dei testi costituzionali, nel prosieguo della trattazione l'Autore fa riferimento alla funzione dei preamboli di identificare i soggetti coinvolti nel processo costituente, che per il suo potenziale escludente risulta particolarmente delicata nei contesti attraversati da profondi *cleavages*. Quindi, evidenzia la loro capacità – finora ignorata dalla dottrina – di offrire agganci per un'eventuale riapertura del processo di *drafting* costituzionale ovvero di chiudere il percorso fondativo, passando per l'opzione intermedia rappresentata dalle formule costellate di principi, i quali «in apparenza chiudono il discorso conferendo al tessuto costituzionale una peculiare torsione, ma in realtà non possono che mantenerlo aperto, prestandosi ad essere riletti e modulati in molti modi» (cit. p. 78). In proposito, l'Autore precisa che il grado di “apertura” delle formule preambolari debba essere misurato anche con riferimento alla sua capacità o meno di imporsi come un limite sostanziale implicito alla propria revisione e a quella delle disposizioni dell'articolato.

Indubbiamente, il principale *quid novi* apportato dal presente volume allo studio dei preamboli costituzionali si identifica con la tesi secondo cui, per coglierne veramente l'essenza, sia necessario guardare anzitutto alla loro *funzione compensativa rispetto al testo costituzionale che segue*, se è vero che «in più di una circostanza essi tendono infatti a bilanciare *deficit*, lacune e caratteristiche dell'articolato che segue» (cit. p. 81). Tale capacità compensativa si può dispiegare conferendo concretezza a testi costituzionali connotati da astoricità e astrattezza, o donando slancio simbolico-identitario a testi dal tenore prevalentemente organizzativo, o ancora tentando di rassicurare gli interlocutori rispetto all'eventuale portata dirompente delle disposizioni dell'articolato. Sono

riconducibili alla prima ipotesi i preamboli dei testi risalenti al primo costituzionalismo, ispirati dall'afflato universalistico del giusnaturalismo, mentre aderiscono alla seconda e alla terza, rispettivamente, il preambolo della Costituzione statunitense e quello della Costituzione francese del 1958, alla cui tradizionale contrapposizione centrata sullo *status* loro attribuito dai giudici costituzionali, l'Autore intende affiancare – ritenendola dotata di un maggiore potenziale esplicativo – quella risultante dalla reinterpretazione degli stessi alla luce della rispettiva capacità compensativa, privilegiando la prospettiva dei protagonisti del processo costituente.

In chiusura del secondo capitolo, l'Autore riflette anche sull'elevato potenziale simbolico dei preamboli costituzionali, i quali «possono rafforzare una comune cornice identitaria e agevolare il processo di “inclusione” dei consociati» (cit. p. 85). Emblematica, in tal senso, l'esperienza statunitense, nella quale la memorizzazione del preambolo nelle scuole costituisce una pratica ancora molto diffusa, a testimonianza della perdurante capacità di quella formula di concorrere a suscitare un sentimento di identificazione nella costituzione funzionale all'integrazione della cittadinanza nel sistema politico.

A conclusione di questa pregevole trattazione organica del tema dei preamboli costituzionali, l'Autore formula alcune puntuali osservazioni, presentate come spunti suscettibili di tradursi in nuove e promettenti direttrici di ricerca. In particolare, riteniamo estremamente valido il suggerimento dell'Autore di «accostarsi ai preamboli con estrema cautela, potendo, questi, essere traditi dal testo che segue o essere drammaticamente travolti dalla storia» (cit. p. 90): in effetti, il confronto fra le promesse e le tensioni ideali contenute nei preamboli e la “cruda realtà” di un'esperienza storico-fattuale sempre esposta all'azione di forze entropiche può disvelare scarti anche molto ampi, suscettibili di mettere profondamente in crisi le stesse narrazioni costituzionali che i preamboli concorrono a sostenere.

Andrea Fiorentino